

Accordo per la sospensione del credito alle famiglie

ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

PREMESSO CHE

- L'art.1, comma 246, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito Legge di Stabilità 2015) ha previsto che "Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e **previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017**";
- l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI") e numerose Associazioni dei consumatori (di seguito AACC) hanno maturato una proficua esperienza in questi anni nell'ambito dei diversi tavoli di lavoro e Accordi quali il "Piano Famiglie" e il "Percorso Famiglia" già prevedevano la sospensione delle rate dei mutui di cui hanno potuto favorire circa 100.000 famiglie; ulteriori 25.000 famiglie beneficiano attualmente della sospensione del pagamento dell'intera rata dei mutui a valere sul "Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa", rifinanziato e riformato nel 2012 su proposta congiunta dell'ABI e di numerose Associazioni dei Consumatori;
- la collaborazione tra ABI e le stesse Associazioni dei Consumatori ha consentito la firma il 14 gennaio 2015 del Protocollo d'Intesa "CREDIamoCI" che prevede, per il prossimo biennio, un insieme di misure, coerenti con lo scenario economico e regolamentare, volte a favorire: l'accesso al credito, il sostegno delle famiglie in difficoltà e il rafforzamento della consapevolezza dei consumatori;
- l'ABI e le AACC giungono a questo accordo anche nel rispetto del mandato loro attribuito da una legge dello Stato, ma sottolineano l'esigenza di tenere nella massima considerazione le analoghe iniziative già in vigore che prevedono condizioni di favore per il consumatore e che sono il frutto di un percorso di confronto dialettico tra le Parti;
- le Parti rilevano comunque l'opportunità con il presente accordo di ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell'ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo anche prevedendo tra i possibili beneficiari i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica;
- nell'ambito dei mutui ipotecari garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale i soggetti finanziatori devono in primo luogo verificare la possibilità che la richiesta di sospensione possa essere compresa nell'ambito dell'intervento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 1 comma 475 e ss. della legge 244/2007 e poi indicare ai soggetti richiedenti che non rientrano nelle condizioni previste da tale Fondo, la possibilità di utilizzare la sospensione prevista all'art. 1, comma 246, Legge 190/2014;

**L'ABI e le Associazioni dei consumatori (da ora "le Parti") sottoscrittrici del presente
Accordo concordano quanto segue:**

1. Ambito dell'intervento

- a) Nell'ottica di evitare situazioni di sovrapposizione con il Fondo di solidarietà dei mutui di cui all'art.1, comma 475 e ss. della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e condizioni più onerose per il mutuatario, mutui garantiti da ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale solo per gli eventi di cui al paragrafo 3 lettera c.



- b) Crediti ai consumatori di cui agli art. 121 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (da ora TUB), di durata superiore ai 24 mesi, con piano di ammortamento predefinito "alla francese" (non revolving), erogati a persone fisiche a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto).
- c) Sono inclusi i finanziamenti: cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130; mutui oggetto di operazioni di portabilità ai sensi dell'art. 120 quater del TUB ovvero accollati anche a seguito di frazionamento.
- d) Sono esclusi: i finanziamenti con ritardo di pagamento superiore ai 90 giorni ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; i finanziamenti che abbiano già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi; che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzie, contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata); i finanziamenti per i quali sia stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso. Al riguardo sono esclusi i finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (in quanto finanziamenti assistiti da copertura assicurativa obbligatoria) ed i finanziamenti nella forma di carte di credito revolving o di aperture di credito (in quanto non presentano un piano di ammortamento predefinito).

2. Caratteristiche dell'intervento

- a) Sospensione della quota capitale del finanziamento di cui al paragrafo 1, per una durata non superiore a 12 mesi, su richiesta dell'intestatario del finanziamento, e per una sola volta, da presentare al soggetto finanziatore entro il 31 dicembre 2017, al verificarsi degli eventi di cui al successivo paragrafo 3.
- b) Per i soggetti che abbiano già usufruito di una sospensione del finanziamento per iniziative di legge, Accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione, è possibile richiedere la sospensione fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi di sospensione, purché siano trascorsi due anni dall'avvio dell'ultima sospensione ottenuta per lo stesso mutuo/finanziamento.
- c) La quota interessi, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo (inteso come la parte di debito in termini di quota capitale complessiva erogata dalla banca al netto di quanto rimborsato) al momento della sospensione, viene rimborsata alle scadenze originarie.
- d) Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate fino a un massimo di 90 giorni precedenti alla data di richiesta di sospensione.
- e) La sospensione è operativa entro (i) 30 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente; (ii) 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta del cliente in caso di finanziamenti cartolarizzati ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 ovvero ceduti a garanzia dell'emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.
- f) La sospensione non determina l'applicazione di: (i) commissioni; (ii) interessi di mora per il periodo di sospensione tranne qualora l'intestatario del mutuo o del finanziamento non adempia al pagamento della quota interessi alle scadenze originarie. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto di mutuo o finanziamento.
- g) Durante il periodo di sospensione il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione di cui alla presente iniziativa per eventuali periodi residui.

- h) La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.

3. Eventi per l'accesso alla sospensione e che si verificano con riferimento ad uno dei cointestatari verificatesi entro due anni dalla data di presentazione della domanda

- a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale¹, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento² per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
- b) Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa³.
- c) Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all'art.3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito).
- d) Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

4. Presentazione della richiesta di sospensione

- a) La richiesta presentata attraverso una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 – DPR 28 dicembre 2000, n. 445 che verrà elaborata nel tavolo di confronto nell'ambito del progetto Trasparenza semplice, va sottoscritta da tutti i cointestatari dei finanziamenti al paragrafo 1 ovvero dagli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
- b) Documenti da allegare alla richiesta:
 - (i) per gli eventi di cui al paragrafo 3, lettera a) e lettera b) (perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c.), documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evince l'intervenuta scadenza del termine); (ii) per l'evento morte il certificato di morte;
 - (iii) per l'evento di non autosufficienza il certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%); (iv) per gli eventi di cui al paragrafo 3 lettera c) idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro dell'interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito); (v) sottoscrizione dell'eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la

¹ Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammesse le risoluzioni consensuali intervenute presso le Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge n. 604 del 1966.

² Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo di comporto per malattia.

³ Tra gli eventi che consentono la sospensione sono ammessi i licenziamenti per superamento del cosiddetto periodo di comporto per malattia.

sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito.

5. Soggetti erogatori del finanziamento

- a) L'intervento oggetto del presente accordo riguarda tutte le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.
- b) Le banche e gli intermediari finanziari si impegnano a rendere operativo tale accordo entro 60 giorni dalla sottoscrizione.

6. Impegni dei soggetti erogatori del finanziamento e trasparenza nei confronti dei consumatori

- a) Informativa della presente iniziativa all'intestatario del finanziamento nella comunicazione periodica e messa a disposizione presso le proprie filiali/sedi operative e sul sito internet del modulo di richiesta di sospensione.
- b) Informativa al cliente al momento della richiesta di sospensione sulle caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo alla miglior possibile comprensione delle modalità della sospensione, anche attraverso forme esemplificative. Comunicazione all'intestatario del finanziamento, in caso di diniego ad accedere al beneficio della sospensione a causa della non sussistenza dei requisiti previsti dal presente Accordo, delle relative motivazioni entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa a norma del precedente paragrafo 4, restando inteso che in assenza di comunicazione nei termini anzidetti la domanda si intenderà accolta.

7. Costituzione di una Commissione di monitoraggio

- a) E' costituito una Commissione – composta da tre rappresentanti dell'ABI e tre componenti designati dalle Associazioni dei Consumatori – con l'incarico di monitorare l'applicazione del presente accordo e di risolvere le eventuali questioni interpretative in merito all'applicazione di tale accordo.

8. Ulteriori impegni facoltativi

Resta inteso che i soggetti di cui al paragrafo 5 possono concedere discrezionalmente condizioni più favorevoli ai clienti rispetto a quanto previsto dal presente accordo (quali a mero titolo di esempio, l'ampliamento della platea dei beneficiari, le ipotesi e le modalità di sospensione, etc.).

Le Parti si impegnano altresì a:

- promuovere presso il Governo ed i competenti Dicasteri una misura di intervento di sostegno in favore delle famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate di alcune forme di credito al consumo a medio e lungo termine, anche attraverso una modifica dell'operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa;
- a diffondere i contenuti dell'Accordo e, successivamente delle norme attuative, presso i rispettivi associati al fine di garantire la più ampia partecipazione alla misura.

Il presente accordo verrà portato all'attenzione dell'Autorità di Vigilanza bancaria europea, per il tramite della Banca d'Italia, anche per verificarne la coerenza dello stesso rispetto alla vigente

normativa prudenziale. Al riguardo, l'ABI si impegna ad inviare tempestivamente il testo dell'accordo una volta sottoscritto.

Roma, 31 marzo 2015

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Gianni Sabatini

Le Associazioni dei Consumatori

Acu

Gianni Cini

Adiconsum

Renzo Ferraro

Adoc

Luigi

Cittadinanzattiva

Luigi Napolitano

Confconsumatori

Mario Colletti

Lega Consumatori

Mario Colletti

Movimento Consumatori

Roberto Rabbia

Movimento Difesa del Cittadino

Movimento Difesa del Cittadino

Il Presidente

ANTONIO LONGO

Antonio Longo

Unione Nazionale Consumatori

Alberto